

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/78 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 luglio 2016**

**che fissa le disposizioni amministrative per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo basati sul 112 e condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati degli utenti di tali sistemi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 13, e l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/758 stabilisce come obbligo generale che i nuovi tipi di veicoli appartenenti alle categorie M<sub>1</sub> ed N<sub>1</sub> devono essere muniti, a partire dal 31 marzo 2018, di sistemi eCall di bordo basati sul 112.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione <sup>(2)</sup> fissa i requisiti tecnici specifici e le procedure di prova per l'omologazione CE dei veicoli a motore riguardo ai sistemi eCall di bordo basati sul 112 nonché per l'omologazione delle entità tecniche indipendenti (*Separate Technical Units* — STU) eCall di bordo basate sul 112 e dei componenti del sistema eCall di bordo basato sul 112.
- (3) Con la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> viene istituito il quadro generale per l'omologazione CE dei veicoli a motore e vengono definiti i ruoli e le responsabilità di tutti gli attori coinvolti ai vari stadi della procedura di omologazione. D'altra parte, è necessario stabilire le disposizioni amministrative specifiche per l'omologazione CE dei veicoli a motore muniti di sistemi eCall di bordo basati sul 112 nonché delle STU e dei componenti di bordo basati sul 112.
- (4) Per garantire che le procedure di prova per l'omologazione CE siano applicate in modo uniforme e per semplificare la domanda di omologazione, è anche opportuno definire una serie standardizzata di schede informative, di modelli per i certificati di omologazione CE e di modelli per il marchio di omologazione CE.
- (5) I fabbricanti devono far sì che i sistemi eCall di bordo basati sul 112 non siano tracciabili né possano essere sottoposti a sorveglianza costante. A tal fine, occorre far sì che i sistemi eCall di bordo basati sul 112, in normali condizioni di funzionamento, non costituiscano un mezzo di comunicazione e che, al di fuori di tali sistemi, nessun ente possa disporre dei dati della loro memoria interna prima dell'attivazione del sistema eCall. I fabbricanti dovrebbero inoltre adottare opportune misure di salvaguardia per proteggere la sicurezza dei dati contenuti nella memoria interna del sistema da accessi non autorizzati o da usi impropri.
- (6) Il trattamento dei dati mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 dev'essere adeguato, pertinente e proporzionato alle finalità per le quali i dati sono raccolti e trattati.

<sup>(1)</sup> GUL 123 del 19.5.2015, pag. 77.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione, del 12 settembre 2016, che stabilisce in dettaglio prescrizioni tecniche e procedure di prova per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i relativi sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112, nonché delle entità tecniche indipendenti e dei componenti eCall di bordo basati sul servizio 112, e che integra e modifica il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le deroghe e le norme applicabili (cfr. pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GUL 263 del 9.10.2007, pag. 1).

